

La costituzione

REGOLE BASE

Lo scopo e l'attività dell'ente
vanno indicati nello statutoPer i nuovi
associati
sono vietati
criteri d'accesso
discriminatoriPAGINA A CURA DI
Angelo Busani

La nuova normativa sul terzo settore concerne non tutto il novero degli enti non societari (essendo enti del terzo settore solo quelli che perseguono le finalità «di interesse generale» sopra menzionate) ma esclusivamente:

- 1 le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso;
- 2 le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Evidentemente, queste finalità

dovranno essere esplicitate nella parte dello statuto di questi enti che si occupano dello scopo e dell'oggetto dell'ente, vale a dire la descrizione dell'attività che l'ente si propone di svolgere.

L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente (la denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo Ets) e deve esplicitare:

- l'assenza di scopo di lucro;
- l'ubicazione della sede legale;
- il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura;
- la durata dell'ente (se prevista);
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.

È importante notare che la legge impone l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'ente: in altre parole, questi enti dovranno consentire l'ingresso a

chiunque lo richieda e che, obbligandosi a rispettare lo statuto associativo, professi interesse alle finalità dell'ente e al raggiungimento degli scopi che esso si propone di perseguire.

Va comunque sottolineato che la prima lettura del Codice del terzo settore effettuata da parte di un operatore professionale che si occupi di governance degli enti diversi dalle società (e, quindi, di scrivere le norme statutarie che ne disciplinino il funzionamento) sollecita impressioni contrastanti.

Se il Codice ha, da un lato, l'enor-

me e indubbio merito di dare disciplina e impulso a quelli che vengono denominati gli enti del terzo settore (i quali, in sostanza sono quelli che esercitano «attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»), d'altro lato perde l'occasione di riformare quei pochi articoli del Libro primo del Codice civile che, dal 1942 ad oggi, hanno disciplinato e disciplinano gli enti no profit nel nostro ordinamento e che rimarranno a disciplinare tutto il no profit che non sia qualificabile come terzo settore.

Quelle del Codice civile sono norme che, scritte negli ultimi anni del regime fascista e completamente superate non fosse altro per il fatto del tempo trascorso da quando furono emanate, fanno acqua da tutte le parti e sono completamente inadeguate a regolamentare uno scenario sociale radicalmente mutato rispetto a quello nel quale esse videro la luce.

Insomma, si poteva forse avere l'auspicio che il Codice del terzo settore, oltre a disciplinare quella gran parte del mondo no profit che è animata da «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale», «systemasse» anche quella parte di normativa del no profit che non rientra nel concetto di terzo settore.

Invece, la normativa «tradizionale» rimane intatta, inadeguata e asfittica e viene affiancata e sovrastata dalla ponderosa nuova normativa del terzo settore. In sostanza, per scendere a un esempio, banale ma significativo, invece di unificare tutto il no profit in un unico pubblico Registro, ora avremo il nuovo Registro unico nazionale del terzo settore a fianco dei registri delle persone giuridiche tenuti da ogni singola Prefettura e dei registri delle persone giuridiche tenuti da ogni singola Regione. Uno scenario che da sé evoca disorganicità, assenza di visione d'insieme, carenza di mentalità semplificativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come si chiede il riconoscimento giuridico

- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente (in particolare: la sussistenza del patrimonio minimo) deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
- L'ufficio del Registro unico nazionale, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso
- Se invece il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente, ne dà comunicazione motivata all'ente
- I fondatori, gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore
- Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata

Associazioni e fondazioni. Se il patrimonio non basta, per i debiti contratti si fa ricorso al patrimonio di chi ha agito per conto dell'ente

Enti non riconosciuti, la responsabilità è personale

Angelo Busani

Le associazioni e le fondazioni che rientrano nel perimetro degli enti del terzo settore possono esistere sia nella forma di enti «non riconosciuti» che nella forma di «enti riconosciuti»: la differenza principale è che, in quest'ultimo caso, delle obbligazioni dell'ente risponde solo l'ente con il suo patrimonio mentre, nel caso degli enti non riconosciuti, se il patrimonio dell'ente non è sufficiente a far fronte ai debiti che l'ente ha contratto, del relativo adempimento sono responsabili coloro che hanno agito per conto dell'ente, i quali pertanto ne rispondono con il loro personale patrimonio. Per queste ragioni, la legge vuole che l'ente riconosciuto abbia una stabile dotazione patrimoniale.

Anteriormente alla nuova legi-

slazione sul terzo settore, questa materia era rimessa alla legislazione regionale (applicabile alle persone giuridiche iscritte nei registri delle singole Regioni) oppure, per le persone giuridiche iscritte nei registri prefettizi, a una valutazione espressa dalla Prefettura nel singolo caso concreto: in sostanza, la Prefettura giudica (ma con larghissimi margini di opinabilità e con criteri spesso non facilmente comprensibili) la congruità dell'apparato patrimoniale dell'ente rispetto allo scopo che il medesimo si propone di raggiungere.

La legge sul terzo settore ha il pregio di sottrarre questa materia alla casistica della legislazione regionale e alla discrezionalità delle Prefetture (normativa che comunque rimane vigente per tutti gli enti

che non rientrano nel perimetro del terzo settore): una volta per tutte, viene ora disposto che, per il conseguimento della personalità giuridica, l'ente deve dimostrare di disporre di una somma liquida di importo non inferiore a 15mila euro per le associazioni e a 30mila euro per le fondazioni.

Se invece l'ente che chiede il riconoscimento riceve una dotazione patrimoniale non in denaro ma «in natura», il valore dell'apporto (che evidentemente deve essere, anche in questa ipotesi, del valore minimo di 15mila o di 30mila euro, a seconda dei casi) deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

La nuova normativa del terzo settore, inoltre, stabilisce che se il predetto valore minimo del patrimonio dell'ente riconosciuto risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione dell'ente deve senza indugio adottare i provvedimenti conseguenti (nel caso di sua inerzia dell'organo amministrativo, deve provvedere l'organo di controllo, ove nominato): ad esempio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione dell'ente, la prosecuzione dell'attività in forma di ente non riconosciuto, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Evidentemente, se si tratta di una fondazione, l'organo amministrativo provvede direttamente; mentre, in una associazione, l'organo amministrativo de-

ve effettuare la convocazione dell'assemblea degli associati per l'adozione delle decisioni di loro competenza.

Quanto alla procedura di riconoscimento, la legge sul terzo settore predispone, per gli enti che appartengono a questo perimetro, un binario particolare rispetto alle norme applicabili (il Codice civile e il Dpr 361/2000) agli altri enti: la legge prevede infatti che le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore (istituito presso il ministero del Lavoro ma gestito su base territoriale dalle Regioni e dalle Province autonome).

© RIPRODUZIONE RISERVATA